

N. 1579

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore NOVI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1996**

---

Istituzione dell'Ordine nazionale degli stenotipisti

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge trae la sua ragione d'essere dall'esigenza di risolvere una problematica che incide soprattutto sulla possibilità, per circa centomila giovani in Italia, di esercitare la libera professione dello stenotipista o verbalizzatore in tempo reale, che incide soprattutto sulla operatività dell'amministrazione della giustizia.

Infatti, la figura dello stenotipista (verbalizzatore in tempo reale con macchina computerizzata) dovrebbe essere inserita anche nella sede giudiziaria civile oltre che in quella penale come previsto dagli articoli 134 e seguenti del codice di procedura penale proprio per snellire l'attività giudiziaria.

Sta di fatto che la certezza e la trasparenza che il verbalizzatore-stenotipista può assicurare nello svolgimento delle fasi processuali (dall'udienza di costituzione delle parti, alla escussione dei periti, dei testimoni, degli imputati e dei verbalizzanti) consente e facilita l'immediatezza del processo sia penale sia civile. La richiesta del servizio di verbalizzazione in tempo reale con il metodo della stenotipia elettronica proviene, oggi, dai comuni, dalle province e dalle regioni per la verbalizzazione delle assemblee straordinarie dei soci; l'ipotesi di utilizzazione della stenotipia è stata di recente avanzata anche dall'attuale presidente della RAI per la verbalizzazione del consiglio di amministrazione; altre richieste provengono dalle organizzazioni di congressi di contenuto scientifico o sociale. Scopo precipuo è di ottenere in tempo reale ed in chiaro tutto quanto viene detto ottenendo inoltre la massima trasparenza di tutti gli atti amministrativi. Gli stessi componenti del Consiglio superiore della magistratura, in numerose relazioni, hanno sottolineato come la stenotipia sia il metodo più efficace per verbalizzare in tempo reale.

Considerato che le Procure della Repubblica per verbalizzare gli interrogatori di te-

sti e imputati hanno richiesto la presenza dello stenotipista, riconoscendo allo stesso la funzione di perito;

considerato che lo stenotipista presso il consiglio di amministrazione di banche e società di capitali, presso le assemblee comunali, provinciali e regionali è considerato perito non avendone però il riconoscimento giuridico:

noi riteniamo, in applicazione dell'articolo 41 della Costituzione, di procedere a disciplinare questa iniziativa professionale privata, esistente in Italia ormai da cinque anni, mentre nei Paesi anglosassoni è regolamentata e riconosciuta da circa settant'anni.

Negli Stati Uniti d'America l'ordine degli stenotipisti è disciplinato dalla legge sulle corporazioni; infatti l'Associazione degli stenotipisti (*National Shorthand Reporters Association*) difende e tutela gli interessi degli iscritti considerati dei liberi professionisti, veri e propri periti.

Infine, è stato acclarato che il costo per l'opera professionale esercitata dal perito-stenotipista è equiparato alla modalità di pagamento per i professionisti nominati periti in sede giudiziaria, secondo lo schema delle *vacatio*.

I costi per l'intervento dello stenotipista sono vantaggiosi rispetto a quelli ottenibili con altre tecnologie (registrazioni fonografiche e videoregistrazioni che andrebbero poi sbobinate dallo stenotipista).

Infine, considerato il fatto che esiste in Italia una lunga tradizione nel campo della stenotipia, che risale al 1880, consolidata dal lungo utilizzo al Senato della Repubblica, si suggerisce di privilegiare per la scelta dei metodi di stenotipia quelli sviluppati in Italia specificamente per la lingua italiana e che impiegano macchine di produzione nazionale. Ciò comporterebbe anche notevoli ritorni economici ed occupazionali nel settore della produzione industriale dei macchinari.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È istituito l'ordine professionale degli stenotipisti con sede in Roma. L'ordine professionale degli stenotipisti è articolato nelle seguenti sedi locali ubicate nelle città dove risiedono le corti d'appello: Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Sassari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

**Art. 2.**

1. Gli iscritti all'ordine professionale degli stenotipisti sono registrati in un apposito albo professionale suddiviso in due categorie:

- a) stenotipisti professionisti;
- b) stenotipisti praticanti.

2. In ciascuna sede dell'ordine è tenuto l'apposito albo degli stenotipisti.

**Art. 3.**

1. È consentito assumere il titolo di stenotipista ed esercitarne la funzione solo a coloro che sono regolarmente iscritti all'ordine professionale, secondo le disposizioni della presente legge.

**Art. 4.**

1. È consentita l'iscrizione all'albo dei praticanti stenotipisti a tutti coloro che sono in possesso di un diploma di scuola media superiore o di diploma di laurea in lettere, in lingue straniere, in giurisprudenza, in scienze politiche, previo il superamento

di un esame di ammissione basato su una prova pratica di stenotipia eseguita su idonea macchina elettronica. Gli esami sono tenuti presso le sedi dell'ordine in due sessioni semestrali.

#### Art. 5

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso del titolo di stenotipista possono iscriversi nell'albo dei praticanti e sono esonerati dall'esame di ammissione previsto dall'articolo 4.

#### Art. 6.

1. Per l'iscrizione nell'albo dei professionisti stenotipisti si richiedono una iscrizione di almeno dodici mesi nell'albo dei praticanti e una documentazione, anche fiscale, dalla quale risulti lo svolgimento di attività professionale. Il praticante stenotipista deve inoltre sostenere un esame che ne attesti le capacità professionali.

#### Art. 7.

1. L'ordine professionale degli stenotipisti, sia in sede nazionale sia in sede locale, è costituito dai seguenti organi:

- a) assemblea degli iscritti;
- b) consiglio dell'ordine;
- c) presidente del consiglio dell'ordine;
- d) segretario del consiglio dell'ordine;
- e) tesoriere;
- f) commissione esaminatrice.

#### Art. 8.

1. L'assemblea degli iscritti è formata dagli stenotipisti professionisti e praticanti regolarmente iscritti. Tutti hanno diritto di voto. L'assemblea è validamente riunita se in prima convocazione interviene almeno la metà degli iscritti all'albo; in caso di mancato raggiungimento del *quorum*, l'assemblea è validamente riunita se in seconda

convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima convocazione, interviene almeno un quarto degli iscritti all'albo.

2. L'assemblea elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, i membri del consiglio dell'ordine degli stenotipisti.

#### Art. 9.

1. Il tesoriere cura la contabilità del patrimonio mobiliare di proprietà dell'ordine degli stenotipisti, formato dalle quote annuali versate dagli iscritti all'ordine e da eventuali ulteriori lasciti. Egli dura in carica tre anni.

#### Art. 10.

1. Gli stenotipisti che nell'espletamento della loro attività di verbalizzazione in tempo reale nelle sedi giudiziarie, nei consigli di amministrazione di enti pubblici e privati ed in altri consessi, incorrono in abusi per omissioni nella verbalizzazione, o che comunque rivelano a terzi quanto hanno verbalizzato, violando il segreto d'ufficio a cui sono vincolati, sono sottoposti a procedimento disciplinare, con la conseguente sospensione o cancellazione dall'albo.

2. L'iscritto è altresì cancellato automaticamente dall'albo nel caso di condanna penale passata in giudicato.

#### Art. 11.

1. Il consiglio dell'ordine degli stenotipisti è competente a deliberare su tutte le questioni inerenti l'attività dell'ordine, compresi i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 10.

2. Il consiglio dell'ordine degli stenotipisti è formato da quindici membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio dell'ordine degli stenotipisti, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge, scegliendolo tra i propri membri, il presidente dell'ordine ed il tesoriere.

## Art. 12.

1. Il presidente del consiglio dell'ordine, ha la rappresentanza legale dell'ordine, presiede il consiglio e convoca l'assemblea. Il presidente dura in carica tre anni.

2. Il presidente nomina il segretario dell'ordine degli stenotipisti anche tra coloro che non fanno parte del consiglio.

## Art. 13.

1. Le commissioni esaminatrici sono composte da cinque membri e sono presiedute dai singoli presidenti dei consigli degli ordini con la partecipazione del segretario.

2. La commissione esaminatrice è costituita da:

- a) un magistrato;
- b) un avvocato, con almeno venti anni di attività professionale;
- c) un docente universitario della facoltà di lettere;
- d) due docenti universitari della facoltà di informatica o di ingegneria informatica.

## Art. 14.

1. I candidati che superano l'esame possono iscriversi all'ordine e possono aprire una partita IVA quali liberi professionisti.

## Art. 15.

1. Gli enti pubblici e privati possono conferire incarichi di lavoro solo agli stenotipisti regolarmente iscritti presso l'ordine professionale. A tal fine possono avanzare richiesta all'ordine professionale oppure possono trarne i nominativi direttamente dagli albi professionali presenti nelle sedi locali dell'ordine. L'ordine nazionale degli stenotipisti fissa ogni anno le tariffe professionali minime e massime.

**Art. 16.**

1. Per il primo anno di applicazione della presente legge, gli organi costituenti l'ordine professionale sono costituiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra gli iscritti alle associazioni di stenotipisti esistenti in Italia.

2. Le sedi dell'ordine di cui all'articolo 1, istituite sul territorio nazionale presso le sedi delle sezioni delle corti d'appello, sono costituite previa richiesta presentata alla sede centrale da almeno dieci stenotipisti.

3. Gli stenotipisti richiedenti sono iscritti all'albo dei praticanti e sostengono l'esame di ammissione davanti la commissione d'esame istituita presso l'ordine nazionale.

